



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 41
In data: 22.12.2025

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria– seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026 - CONFERMA ALIQUOTE APPLICATE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
ALEX FRANZONI (SINDACO)	Presente
RONCHI LORENZO (CONSIGLIERE)	Presente
BARONI GUIDO (CONSIGLIERE)	Presente
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente
ASCHEDAMINI DANIELA (CONSIGLIERE)	Presente
FRANZOGLIO FEDERICO (CONSIGLIERE)	Presente
SALANDINI NAZARENO (CONSIGLIERE)	Assente
PIROLI MARCO (CONSIGLIERE)	Presente
BEGALI SARA (CONSIGLIERE)	Presente
CASTOLDI GILBERTO (CONSIGLIERE)	Assente
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente
GAIO TECLA (CONSIGLIERE)	Presente
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente

Partecipa il Segretario Comunale. **Marco Esti** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **ALEX FRANZONI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n.4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la conferma del quadro tributario per l'ente e delle aliquote IMU in essere.

I Consiglieri Pietropoli e Gaio auspicano che il livello di carico tributario dell'ente, ove possibile, venga attenuato, in modo da non generare un carico tributario eccessivo sulla cittadinanza.

Il Consigliere Degani auspica contenimento e attenuazione carico IMU.

Il Sindaco riscontra come in linea di principio gli auspici siano condivisibili, ma debbano confrontarsi con le necessità dell'ente, che al momento non consentono riduzioni.

Richiamati i seguenti atti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025/2027, a seguito della ridefinizione delle Aree per le Posizioni Organizzative con decorrenza 01/01/2025 (GC n.1 del 07/01/2025);

Visto l'art. 1, commi dal n. 738 al n. 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplinano il funzionamento dell'imposta municipale propria (IMU);

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2024 sono state approvate per l'anno 2025 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari allo ZERO per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo ZERO per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI (ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Preso atto che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- ✓ al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- ✓ al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- ✓ al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che la maggiorazione dell'aliquota massima dell'1,06 per cento prevista dall'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, in sostituzione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non è mai stata adottata dal Consiglio comunale con espressa deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 779, legge n. 160 del 2019 e pertanto non sussiste la possibilità di variare in tal senso l'aliquota IMU;

Visto l'art. 1, comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la delibera consiliare n.9 del 04/08/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data 28/04/2017;

Valutato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 940.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC 2026, pari ad € 138.597,15 come da DPCM in corso di adozione;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2026 delle seguenti aliquote già approvate per l'anno 2025:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari allo ZERO per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo ZERO per mille;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI *(ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993)*;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 e ss.mm.ii., il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Ritenuto, per quanto sopra, di proporre al Consiglio comunale l'approvazione delle aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato tramite l'applicazione informatica accessibile dall'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale **(all. a)**;

Visti gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria Rag. Ivano Marcheselli;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria Rag. Ivano Marcheselli;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12;

Con voti:

presenti: 11

votanti: 8

astenuti: 3 (Pietropoli, Gaio, Degani)

contrari: 0

espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2026:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari allo ZERO per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo ZERO per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 6) terreni agricoli: ESENTI *(ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993)*;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
2. **Di adottare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel prospetto delle aliquote, allegato con lettera **a)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato tramite l'applicazione informatica accessibile dall'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Infine, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere,

Con separata votazione riportante:

presenti: 11

votanti: 8

astenuti: 3 (Pietropoli, Gaio, Degani)

contrari: 0

espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ALEX FRANZONI

Il Segretario comunale
Marco Esti